

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../293896/2006

OGGETTO: COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI - PROGETTO PRELIMINARE
VARIANTE PARZIALE N.1 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Riva Presso Chieri, con deliberazione del C.C. n. 22 del 11/07/2006, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 03/08/2006 (*prat. n. 107/2006*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 22 del 11/07/2006 di adozione finalizzati ad apportare delle modifiche cartografiche e normative;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

1) cartografiche e normative:

- ? modifica 1: trasformazione della destinazione urbanistica dell'area ad edilizia economica popolare *PEEP1* in edilizia residenziale di nuovo impianto *RI26*; a seguito dell'accorpamento dell'ambito *PEEP2* (edilizia residenziale pubblica) con l'ambito *RI22* (edilizia residenziale di nuovo impianto) si costituisce un'unica zonizzazione *RI24* (residenziale di nuovo impianto). Tali trasformazioni comportano una lieve diminuzione del Volume in progetto e della capacità insediativa che viene ridotta da 29 abitanti a 21;
- ? modifica 2: eliminazione della destinazione urbanistica *PEEP3* per inglobare l'area all'adiacente *RI9* (residenziale di nuovo impianto) e costituire un unico ambito con destinazione - residenziale di nuovo impianto che conserva l'acronimo *RI9*; contestualmente viene previsto l'obbligo di realizzare almeno 12 unità abitative di edilizia convenzionata;
- ? modifica 3: anche in questo caso, l'area precedentemente contraddistinta con l'acronimo

- PEEP4* viene aggregata con l'adiacente area *RI8* (edilizia residenziale di nuovo impianto) costituendo un unico ambito sempre contraddistinto con *RI8*. Viene prevista la modifica della viabilità in progetto con l'ampliamento di Via del Carro e della viabilità di connessione tra Via Massari e Via Puccini, riducendo le aree *RI8 – RI18 e RI20*. Nel PEC unitario composto dagli ambiti *RI8 e RI18* si prevede la costituzione di due nuove aree a servizi *SN31 e SN32* rispettivamente di 172 mq (volume di progetto virtuale di 138 mc) e 334 mq (volume di progetto virtuale di 267 mc);
- ? modifica 4: causa la suddivisione fondiaria esistente dell'area *RI6* (residenziale di nuovo impianto) solo in parte edificata, vengono costituiti due nuovi ambiti ad edilizia residenziale esaurita *RE38 e RE39* con una superficie rispettivamente di 4.884 mq e 3.492 mq e due ambiti ad edilizia residenziale di nuovo impianto *RI27* di 7.7766 mq e *RI28* di 7687 mq;
 - ? modifica 5: causa un errore materiale nell'ambito *IC1* (aree commerciali esistenti e confermate) consistente nell'omissione di due particelle catastali che sviluppano una superficie fondiaria di mq 4.097, veniva di fatto impedito eventuali ampliamenti dell'attività, in contrasto con il Piano vigente che poneva l'obbligo di un Piano Esecutivo Convenzionato. Per analogia con le altre Aree Normative *IC* sono state ricalcolate la superficie coperta, la superficie lorda e il volume fuori terra, oltre a riformulare gli indici territoriali e fondiari per consentire l'ampliamento di 1.398 mc pari a 310 mq;
 - ? modifica 6: per uniformare le destinazioni urbanistiche già edificate del centro urbano l'area *VP1* (verde privato) sita in Piazza Parrocchia 1 viene ridefinita come ambito di recupero urbanistico ed edilizio *RR20*;
 - ? modifica 7: con l'eliminazione di una viabilità in progetto parallela alla ex S.S. n. 10, il trasferimento dell'ambito *SN8* (Servizi pubblici in progetto) nelle particelle catastali n. 263 e n. 264 appartenenti all'ambito *SE24* (Servizi pubblici esistenti), viene costituita un'area residenziale di nuovo impianto *RI25* di 2.368 mq con una cubatura, compresa la virtuale delle aree a Servizio (*SN20* ed ex *SN18*), di 854 mc. Con la stessa modifica si prevede l'aggiornamento cartografico allo stato di fatto con la ripermetrazione e ridefinizione degli indici e parametri urbanistici delle aree *RC4* (residenziale di completamento) e *RI3* (residenziale di nuovo impianto);
 - ? modifica 8: al fine di consentire il trasferimento di un'attività esistente (commercializzazione granaglie e mangimi) attualmente insediata nel centro urbano in Via Pinchia 4, viene proposto l'ampliamento di circa 2.070 mq della superficie coperta (oltre i 1.134 esistenti) dell'Area *IC5* (commerciali esistenti e confermate), pari a un volume complessivo di 15.132 mc, con la dismissione gratuita o monetizzata delle aree a Servizi (SN) in sede di PEC. I fabbricati di Via Pinchia 4 che verranno ad essere liberati saranno riclassificati nell'ambito *RR9* (aree di recupero urbano ed edilizio);
 - ? modifica 9: l'ambito *IE10* (aree produttive esistenti e confermate) viene ampliato da 11.334 mq a 15.658 mq, in modo da comprendere le particelle catastali di proprietà dell'interessato e consentire un incremento del volume edilizio di 9.698 mc per un totale di 25.053 mc, con sistemazione a verde privato e parcheggio di un'area pari 3.200 mq;
 - ? modifica 10: vengono definiti gli indici di Densità territoriale e fondiaria dell'ambito *IE14* (aree produttive esistenti e confermate) relativo allo stabilimento EMBRACO sulla base dei rapporti di copertura pari a 0,5 mq/mq, che su una superficie complessiva di 346.328 mq consente l'edificazione di 173.164 mq pari ad una volumetria complessiva di 1.298.730 mc (per una altezza di 7,5 m). Il rinnovo del PEC potrebbe comprendere anche l'area necessaria per realizzare la rotonda lungo la Strada Provinciale n. 120, in prossimità dell'ingresso all'area *IE14*;
 - ? modifica 11: modificando l'indice di densità territoriale e fondiaria a 0,82 mc/mq viene

- consentito l'incremento di 720 mc pari a 150 mq nell'area per la distribuzione del carburante, contraddistinta con l'acronimo AS3;
- ? modifica 12: come nella modifica precedente, anche per l'area AS2 per distributori di carburanti viene consentito un aumento di 720 mc su una superficie di 150 mq, con un nuovo indice di Densità territoriale e fondiario pari a 0,53 mc/mq;
 - ? modifica 13: nell'ambito IE15 (aree produttive e confermate) viene proposto l'incremento volumetrico di 5.415 mc che sommati agli attuali 2.084 mc viene raggiunta la cubatura complessiva di 7.499 mc su una superficie territoriale di 7.499 mq, il che comporta una variazione della Densità territoriale e fondiaria, la quale raggiunge il valore di 1 mc/mq;
 - ? modifica 14: per ricollocare una attività artigianale (macellazione bovini) attualmente insediata nel centro urbano (Via S. Giovanni 15) viene individuato l'ambito IE18 (Aree produttive esistenti e confermate) localizzato in Via S. Domenico Savio 15, dove sono già presenti dei fabbricati per i quali si prevede la ristrutturazione e l'ampliamento di 1.611 mc nell'ambito di un PEC; dalla perimetrazione rimarrebbe esclusa la stalla connessa all'attività agricola;
 - ? modifica 15 - 16 - 17: è previsto il cambio di destinazione urbanistica delle aree IE11 – IE17 – IE 9 (produttive esistenti e confermate) in un unico ambito IC4 (commerciale esistente e confermato) in quanto dette aree hanno assunto una *".....natura prevalentemente commerciale piuttosto che produttiva."* (Cfr. pag. 13 *"Relazione Illustrativa"*) oltre ad un aggiornamento dei confini con l'ambito RE35. Anche l'attuale destinazione produttiva esistente e confermate dell'Area IE8 viene riclassificata in RE40 (residenziale a capacità insediativa esaurita) per la presenza marginale delle attività commerciali.
Vengono classificate due nuove aree a verde privato VP3 e VP4 per salvaguardare da compromissioni l'ex S.S. n. 10.
La proposta di tracciare correttamente Via Einaudi, ha comportato la variazione delle aree confinanti; in particolare, l'area residenziale di nuovo impianto RI10 è stata ridimensionata come pure l'area a Servizi SNI3;
 - ? modifica 18: la rotonda prevista sulla ex S.S. n. 10 all'intersezione con Via Buttiglieria, Via Vittorio Veneto e Via San Domenico Savio e la correzione cartografica di una viabilità privata che si innesta su Via Mazzetti, ha reso necessario l'adeguamento delle superficie dell'area RC3 (residenziale di completamento) e SN6 (Servizi pubblici in progetto);
 - ? modifica 19: valutato che nella Cascina Gribuglia, contraddistinta con l'acronimo AP3, è presente *"...un'attività di recupero di ragazzi in difficoltà tramite l'Associazione "Hesed Casa Famiglia Santa Teresina"."* (Cfr. pag. 1 *"Relazione Illustrativa"*) viene proposto nell'ambito del Piano di Recupero unitario la ristrutturazione ad uso abitativo del fabbricato agricolo avente una superficie di 380 mq (pari a un volume fuori terra di 2.850 mc), senza consentire incrementi di volumetria;
 - ? modifica 20: l'attuale area PI9 (attività confermate in Aree residenziali), così classificata per la presenza di una attività artigianale (mobilificio), viene modificata in area RR21 (recupero urbanistico ed edilizio), conservando gli indici e parametri urbanistici, specificando che l'attività artigianale permane sino all'attuazione degli interventi di recupero;
 - ? modifica 21: con la proposta di ampliare l'area AP2 (private di interesse pubblico), localizzata in Frazione S. Giovanni di proprietà dall'Istituto Salesiano, su terreni di proprietà dell'Istituto, viene consentito l'ampliamento delle strutture esistenti di 412 mc;
 - ? modifica 22: per un errore cartografico circa la posizione di due edifici, viene proposto

- l'ampliamento dell'ambito *MA8* (agricole miste) localizzato in Frazione S. Giovanni, da 33.580 mq a 35.622 mq
- ? modifica 23: con la riduzione dell'area *MA6* (agricole miste) sita in Frazione S. Giovanni, da 38.507 mq a 29.878 mq, vengono costituiti due nuovi ambiti, *VP5* a verde privato e *MA12* di 1.874 mq, entrambi appartenenti alla medesima proprietà. Dalla zonizzazione *MA6* viene inoltre definita la nuova area *SN39* (servizi pubblici in progetto) destinata a parcheggi pubblici ed avente una superficie di 150 m; a compensazione viene scorporato dall'ambito *SE30* (servizi pubblici esistenti) 162 mq che si sommano all'area *MA6*;
 - ? modifica 24: causa la costruzione di un fabbricato residenziale agricolo in Frazione S. Giovanni viene proposto la rettifica dell'ambito *MA5* con aumento della superficie da 3.800 mq a 4.084 mq. Su tale ambito non ancora edificato viene consentito un incremento della volumetria di 145 mc;
 - ? modifica 25: si propone l'ampliamento dell'ambito *MA4* sito in Frazione S. Giovanni, da 12.501 mq a 14.523 mq, consentendo, nelle aree non ancora edificate un incremento di 1.034 mc, a fronte degli originali 543 mc;
 - ? modifica 26: con la realizzazione della rotonda sulla ex S.S. n. 10 all'intersezione con via Roma, viene previsto, attraverso l'attuale Strada Comunale Vecchia di Villanova opportunamente ampliata e pavimentata, un nuovo collegamento alla strada sovracomunale per eliminare presenti e futuri accessi, fondamentali per la previsione d'ampliamento dell'ambito produttivo *IE13*. In particolare è proposto un aumento da 14.654 mq a 23.323 mq, pari 30.611 mc, il ridimensionamento dell'area a Servizi *SN21* e una nuova area a Servizi *SN40* avente la superficie di 4.001 mq destinata a parcheggi di pertinenza al PIP;
 - ? modifica 27: al fine di realizzare un piazzale al Servizio del Centro Sportivo Comunale si propone il ridimensionamento dell'area *SE12* (servizi pubblici esistenti) da 4.476 mq a 2.744 mq;
- 2) Norme Tecniche:
- ? considerato le modalità di calcolo per determinare la Densità fondiaria, avendo noto la Densità territoriale, viene proposta l'introduzione nelle N.T.A. di una formula con un coefficiente pari a 0,33 definito dal rapporto tra 25 mq/abitante (standards al Servizio della residenza) e 75 mc/abitante (capacità insediativa residenziale);
 - ? vengono integrate le N.T.A. per regolamentare alcuni ambiti; in particolare, l'art. 45 per l'area *D* (depuratore in progetto), l'art. 46 per l'area *DS* (discarica esistente), l'art. 47 per le aree *PA* (pozzi di captazione acquedotto) e l'art. 48 per le aree *PAN* (pozzi e acquedotti in progetto);
 - ? nelle aree commerciali esistenti e confermate *IC1*, *IC4* e *IC5* si prescrive "*....l'obbligo, in occasione della realizzazione degli interventi di completamento ammessi, di sistemare a parcheggi privati, interni al lotto di pertinenza, una superficie fondiaria non minore delle superficie lorda di pavimento....*" (Cfr. pag. 20 della Relazione Illustrativa). Inoltre nelle aree *IC2* e *IC3* viene consentito, una tantum, un aumento della volumetria non superiore a 200 mc per esigenze igienico funzionali;
 - ? nelle aree produttive esistenti e confermate *IE2* e *IE7* vengono impediti incrementi volumetrici in quanto ricadenti nella Classe di rischio idrogeologica IIIb; nelle restanti aree *IE* si consentono ampliamenti variabili dal 10% al 50% della volumetria in atto e in tutti gli ambiti *IE* ad eccezione del ambito *IE4* è stato ridotto il numero dei piani fuori terra da 3 a 2 ed è stata eliminata la destinazione (d'uso) produttiva *P1* (attività industriale di grande dimensione) ed è stata introdotta la destinazione *S5* (servizi per gli insediamenti produttivi);

- ? in tutte le aree *MA* (agricole miste) tipiche della Frazione S. Giovanni viene ridotto da 3 a 2 il numero dei piani fuori terra per una altezza massima di 7, 5 metri; il rapporto di copertura massimo, ad eccezione dell'ambito *MA7*, viene uniformato a 0,30 mq/mq; nelle aree *MA (3-6-7-9-10-11-12)* l'indice di Densità fondiaria viene ridotto a 1,00 mc/mq stabilendo il limite entro il quale potranno essere trasformati a uso residenziale i volumi esistenti di tipo agricolo o produttivo;
- ? in tutte le aree *RC* (residenziali di completamento) sono stati rivisti il rapporto copertura max e l'utilizzazione fondiaria max in funzione della Densità fondiaria e territoriale definita per ogni area;
- ? in riferimento alle aree *SP* (Servizio di interesse pubblico) vengono integrate le Norme del Piano con l'art. 43 che per un refuso non era contenuto nel Piano vigente;
- ? a seguito di modifiche della cartografia l'ambito *TR* (Ricettivo-alberghiero di nuovo impianto) ha subito una riduzione della superficie che in base alla Densità territoriale massima riduce la volumetria da 52.870 mc a 52.846 mc;
- ? a titolo puramente statistico vengono introdotti nell'art. 3 (Parametri urbanistici ed edilizi) delle N.T.A. oltre ai parametri urbanisti standard (Area - Sup. territoriale – Sup. fondiaria – Densità terr. – Densità fond. - ecc.) due nuovi indicatori "*Volumetria max fuori terra*" e "*Incremento volumetrico ammesso*";
- ? nell'art. 3 (Parametri urbanistici ed edilizi), delle N.T.A., viene specificato che dalla superficie lorda sono esclusi: logge, balconi e porticati aperti;
- ? dagli artt. 4 e 5 (parametri urbanistici ed edilizi), delle N.T.A., è stato depennato il Piano per l'Edilizia Economico e Popolare (P.E.E.P.);
- ? al punto G, dell'art. 9 (tipi di intervento), delle N.T.A., la locuzione "*Aree completamente urbanizzate*" è stata sostituita da "*Aree anche parzialmente urbanizzate*";
- ? al punto Residenziali, dell'art. 10 (destinazioni d'uso), delle N.T.A., è stata stralciata la parte "*le residenze temporanee o collettive sono consentite solamente in strutture già esistenti*" e nel punto Servizi, è stato aggiunto "*S7: Servizi tecnologici (depuratore, discarica, pozzi acquedotti)*";
- ? all'art. 12 (vincoli di edificabilità), delle N.T.A., è stata depennata, in riferimento alle fasce di rispetto stradali nelle aree edificabili, la locuzione "*comunque mai inferiore a m. 6,00*", oltre a specificare che la profondità del vincolo cimiteriale è, di norma, pari a 150 metri;
- ? l'art. 21, delle N.T.A., ad oggetto "*Orti Urbani*", stralciato dal Piano vigente "*ex officio*" dalla Regione, viene riformulato con un nuovo oggetto "*Strutture leggere a servizio delle attività commerciali e produttive*";
- ? nell'art. 22 (distanze), delle N.T.A., la locuzione "*sono ammesse distanze inferiori*" è stata sostituita da "*sono ammesse distanze dai confini e dai cigli stradali inferiori*";

consultato il Servizio Programmazione Viabilità in data 30/08/2006;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Riva Presso Chieri con deliberazione C.C. n. 22 del 11/07/2006, le seguenti osservazioni:

mod. n. 4: la previsione di sostituire l'ambito *RI6* (edilizia residenziale di nuovo impianto) con due aree di edilizia residenziale a capacità insediativa esaurita *RE38 - RE39* e con due aree ad edilizia residenziale di nuovo impianto *RI 28 - RI 27*, riducendo rispettivamente per quest'ultime l'indice di Densità territoriale da 0,8 mc/mq a 0,58 mc/mq - 0,37 mc/mq, determina l'introduzione di un parametro difforme da quelli previsti nel Piano vigente per aree residenziali di nuovo impianto (valori mai inferiori a 0,8 mc/mq); a riguardo si ricorda la Direttiva 9.2.3 delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del P.T.C., in cui è citato: "*Non potranno, di norma, essere previsti nuovi insediamenti con densità territoriale inferiore a 0,8 mc/mq.....*".

Premesso che un eccessivo consumo dei suoli oltre ad aumentare l'offerta (a discapito del valore di mercato) è contrario alle direttive del P.T.C., le quali suggeriscono di favorire "*...la massima capacità insediativa con il minimo consumo di suolo agricolo.*" (Cfr. Direttiva 9.2.3 delle N.d.A.), si ricorda, nel caso specifico, che l'area è classificata dal P.T.C. come terreno a buona produttività, appartenente alla 2a classe di capacità d'uso; pertanto "*Di norma gli strumenti di pianificazione locale e loro varianti debbono destinare tali aree ad attività agricole ex art. 25 L.R. 56/77*" (Cfr. Direttiva 4.2.2 delle N.d.A. del P.T.C.).

Si suggerisce di riconsiderare l'estensione degli ambiti destinati a residenza di nuovo impianto, introducendo indici territoriali in linea con le Direttive del P.T.C. e con il Piano vigente;

mod. n. 5: confrontando la scheda dell'area *ICI* del Piano vigente con i dati numerici introdotti nella "*Relazione Illustrativa*" si osserva un'incongruenza; nello specifico, nella scheda d'area "*Stato di Fatto*" è indicato: superficie coperta 875 mq, superficie utile 1.330 mq e volume fuori terra 5.535 mc, valori superiori a quanto riportato a pag. 8 della Relazione Illustrativa in cui è citato: "*Rispetto ai valori indicati nel P.R.G. vigente si hanno le seguenti variazioni: la superficie coperta passa da 675 a mq 1.061; la superficie lorda passa da mq 1.026 a mq 1.516; il volume fuori terra passa da mc 3.385 a mc 6.271*".

Si suggerisce di rivedere il computo riportato a pag. 31 della *"Relazione Illustrativa"*, adeguando il Prospetto delle attività economiche;

mod. n. 7: come già citato per la mod. n. 4 sarebbe opportuno rivedere l'indice di Densità territoriale previsto per l'area residenziale di nuovo impianto (RI25) pari a 0,12 mc/mq, conservando la capacità insediativa nei limiti definiti dal Piano vigente e cioè 250 mc/ab (punto 7), art. 3, N.T.A. del P.R.G.C.);

mod. n.10: in riferimento alla possibilità di prevedere all'interno del PEC l'area necessaria per realizzare una rotonda lungo la Strada Provinciale n. 120, si suggerisce, definite le caratteristiche geometriche dell'intersezione a rotatoria, di consultare il Servizio Programmazione Viabilità della Provincia, verificando la congruità della proposta con i contenuti del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 19 Aprile 2006, ad oggetto: *"Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali"* in vigore dal 23 agosto u.s..

mod. n.15-16-17: a titolo di apporto collaborativo si suggerisce, avendo trasformato 17.251 mq da *"Aree esistenti produttive confermate - IE"* a *"Aree commerciali esistenti e confermate - IC"* di verificare il rispetto degli standards urbanistici al Servizio degli insediamenti direzionali e commerciali che come previsto ai commi 2-3, art. 21, della L.R. 56/77 hanno estensione maggiore rispetto quelli per le aree produttive;

mod. n. 24: mod. n. 26: come già citato per la modifica n. 10 anche in questo caso in riferimento alla nuova rotatoria, si suggerisce di consultare il Servizio Programmazione Viabilità della Provincia previa congruità con i contenuti del soprarichiamato Decreto Ministeriale;

in riferimento ad aspetti di carattere generale si osserva:

? considerato che con la presente Variante sono stati riconosciuti degli insediamenti commerciali IC, sarebbe opportuno valutare la conformità delle proposte con la Normativa Regionale di riferimento sull'attività commerciale, aggiornata con la D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006, pubblicata sul B.U.R. n. 13 del 30/03/2006, ad oggetto: *"Modifiche ed integrazioni all'allegato A della Deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 29/10/1999 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), come modificato dall'allegato A alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 347-42514 del 23 dicembre 2003"*. In particolare l'art. 29, comma 1 *"Approvazione degli strumenti urbanistici e degli atti presupposti e complementari"* del suddetto provvedimento, stabilisce *"..... il termine di centottanta giorni (dal 30/03/2006) entro il quale i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi alle disposizioni delle presenti norme."* e al comma 2 *"In caso di inerziasi applicano le norme di cui all'art. 30."*

Si rammenta, inoltre, quanto citato nella comunicazione della Regione Piemonte *"Settore Programmazione e interventi dei Settori Commerciali"* prot. n. 5439/17.1 del 08/05/2006: *"....le varianti agli strumenti urbanistici adottate ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i....., contenenti previsioni in materia commerciale riferitesi alla previgente normativa in materiale, non potranno essere ritenuti conformi e conseguentemente non potranno sugli stessi essere emessi pronunciamenti positivi"*;

in riferimento a incompletezze materiali si osserva inoltre:

- ? come previsto dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali;
 - ? ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*", ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
 3. **di trasmettere** al Comune di Riva Presso Chieri la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....